



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

PROVINCIA DI PERUGIA

Prot. n. -13400 - 8 APR. 2008

Ordinanza n. 17

ORDINANZA

di divieto di campeggio libero e di sosta sul territorio comunale al di fuori dei campeggi e di aree appositamente attrezzate.

IL SINDACO

Premesso che il territorio comunale, con particolare riferimento alla fascia lungolago, che si estende per una lunghezza di circa 15 Km, è meta di un sempre maggior numero di turisti itineranti;

Considerato che questo continuo e consistente afflusso necessita di una disciplina della sosta, al fine di tutelare la pubblica incolumità e l'igiene, messe in pericolo dai rifiuti liquidi e solidi che spesso vengono abbandonati sul posto o in mezzo alla vegetazione lacustre dagli occupanti dei mezzi e delle tende, nei confronti dei quali ogni forma di vigilanza e di controllo risulta pressochè impossibile;

Considerato, altresì, che il campeggio libero e la sosta al di fuori delle aree appositamente dedicate dà luogo ad un deturpamento ambientale che interessa aree di particolare pregio, sottraendole di fatto alla libera fruibilità pubblica;

Ritenuto, pertanto, di disporre su tutto il territorio comunale specifico divieto in tal senso;
Visto l'art. 50, comma 5° del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ORDINA

E' fatto divieto, su tutto il territorio comunale, di effettuare campeggio libero, nonché di sosta di roulotte, autocaravan, camper e simili, al di fuori dei campeggi e delle aree appositamente attrezzate.

Si fa presente che ai sensi dell'art. 185, comma 2 del Codice della Strada "La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo".

In caso di inosservanza si procederà secondo le disposizioni di legge.

La Polizia Municipale e gli agenti della forza pubblica sono incaricati del controllo e dell'esecuzione della presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza è possibile proporre ricorso al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni da detta pubblicazione.

Castiglione del Lago, 08/04/2008.

IL SINDACO
(Valter Carloja)

